

Dipartimento di Scienze Politiche

Corso di laurea in Scienze Politiche

Tesi in Filosofia Politica

**TRA VIOLENZA E GIUSTIZIA:
RIFLESSIONI SULLA TORTURA**

Relatore:
Professor Gianfranco Pellegrino

Candidato:
Anna Rita Ceddia
Matr.070112

ANNO ACCADEMICO 2014/2015

RINGRAZIAMENTI

Ritengo sia doveroso ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile il raggiungimento di tale traguardo.

Ringrazio il Relatore di questa tesi, il Professor Gianfranco Pellegrino, per gli insegnamenti con cui mi ha trasmesso l'interesse per la materia; per la disponibilità e la pazienza con cui mi ha supportato nell'elaborazione del presente lavoro.

Ringrazio Flavio, Daniela e Claudia, i quali si sono dimostrati, più che semplici compagni di viaggio, dei veri e propri punti di riferimento nei periodi più burrascosi di questi anni universitari.

Rivolgo un ringraziamento speciale ai membri della mia famiglia.

A mia zia Maria, che con i suoi preziosi consigli mi ha accompagnata nella crescita, trasmettendomi fiducia in me stessa e speranza nell'avvenire.

A mio padre, che mi ha insegnato il prezzo ma soprattutto la soddisfazione del duro lavoro.

A mio fratello, che avevo perduto e che ho ritrovato.

A mia madre, che mi ha dato la vita e tutto ciò che la rende degna di essere vissuta. A lei, che è stata, è e sarà sempre esempio di un amore inesauribile e incondizionato. A lei, dedico ogni mio successo, ogni vittoria e rivincita.

Infine, ringrazio Andrea, che con sincero affetto mi ha aiutata a trovare la forza per camminare sui pezzi di vetro e di riappropriarmi delle linee che girano nelle pieghe delle mie mani.

INDICE

INTRODUZIONE	4
I. Che cosa posso sapere?	5
I.1 Tutto comincia con una storia	
I.1.2 Il Romanzo	
I.1.3 Il Contesto	
I.2 Gli Attori	
I.2.1 I Manifestanti	
I.2.2 Il Black Bloc	
I.2.3 La Polizia	
I.3 Il Ruolo della Violenza	
II. Che cosa posso fare?	15
II.1 Chiarezza	
II.2 Definire	
II.3 Chiedere perché	
II.3.1 Sporcarsi le mani	
II.3.2 Conseguenze	
II.3.3 Intenzioni	
II.4 Perquisire	
III. Cosa ho diritto di spendere?	31
III.1 Legge e Giustizia	
III.1.2 Kant e la Giustizia	
III.1.3 Limiti	

III.1.4 Osservazioni	
III.2 Analisi della proposta di legge	
III.2.1 Senato	
III.2.2 Camera dei Deputati	
III.2.3 Commissione	
III.3. Differenze	
III. 3.1 Kant e la n.2168	

CONCLUSIONI	47
--------------------	-----------

BIBLIOGRAFIA	49
---------------------	-----------

*“Ogni interesse della mia ragione
(tanto quello speculativo quanto quello pratico)
si concentra nelle tre domande seguenti:
Che cosa posso sapere?
Che cosa posso fare?
Che cosa ho diritto di sperare?”*
Immanuel Kant

INTRODUZIONE

L'intento di questo breve elaborato è di porre l'attenzione del lettore su un argomento di estrema importanza e attualità: l'uso della tortura. La prima fase dello studio è stata compiuta nel tentativo di rendere evidente il contrasto tra moralità e azione politica durante il G8 di Genova nel 2001. Segue una parte dedicata alla definizione di tortura che vada oltre una generale massima, alla quale seguono le motivazioni dell'ipotesi per cui essa dovrebbe essere proibita. A questo si aggiunge la necessità di inserire tale discussione nello scenario della sicurezza e dell'ordine pubblico, al fine di evidenziare le questioni legate all'abuso di potere esercitato in determinate situazioni sotto il baluardo della difesa collettiva. Tale compito non si estingue in una sterile riflessione che considera vantaggi e svantaggi, ma punta a porre le basi per un ulteriore passo avanti, e cioè ricercare il fondamento, il principio, l'idea su cui formulare una legge che dia, a coloro i quali sono stati o potrebbero essere vittime di tale abuso, il diritto di sperare ma soprattutto di avere giustizia.

Capitolo I

Che cosa posso sapere?

Tutto comincia con una Storia

Il romanzo

Nel 1999 viene pubblicato un libro, *Battle Royal*¹, scritto da Koushun Takami. Ogni anno, in uno Stato immaginario, una classe di ragazzi viene selezionata per partecipare ad un “programma” governativo, durante il quale i ragazzi dovranno uccidersi a vicenda fino a quando ci sarà solo un superstite. Ovviamente, tanta crudeltà non è fine a se stessa. Il governo sa bene che attraverso la violenza è possibile esercitare il controllo sulla società, rendere inoffensivi coloro che, disapprovando certi principi, operano contro il regime e la sua stabilità. Poco importa se i ragazzi selezionati siano o meno in contatto con i cospiratori. Gli studenti, pur coscienti del rischio che corrono nonostante la giovane età, passano gli anni delle scuole medie sperando che non tocchi a loro realizzare quell’incubo, a volte cercando di ignorarlo, riducendolo a un’infinitesima possibilità. Eppure, durante il tragitto della gita scolastica, la polizia blocca il veicolo su cui stanno viaggiando. Gli studenti, storditi e inermi, sono condotti nel luogo in cui inizierà il massacro, l’aula di una scuola. In un primo momento Shuya, uno dei protagonisti, riprendendosi dallo stordimento riconosce quel luogo come *familiare*:

*“certamente non era la solita stanza della terza B ma, come in quella, c’era una cattedra e una lavagna scolorita”*².

¹ K. TAKAMI, *Battle Royale*, Mondadori 2009.

² Ivi p.30

Gli basta poco per rendersi conto che qualcosa in quell'aula proprio non torna: la presenza dei suoi compagni privi di conoscenza e quella del collare metallico indossato da ognuno di loro. Che ne era stato della loro vita fino a quel momento? Che significato poteva attribuire a quella situazione confusa?

Risulta difficile rispondere a queste domande. In effetti, lo scenario in questione non è quello che in genere sarebbe definito reale, e neppure realistico. Si tratta di uno scenario distopico, proprio come quelli de "I Viaggi di Gulliver" o de "Il Signore delle Mosche". Eppure, allo stesso tempo le immagini evocate da quanto descritto possono far emergere ricordi di una vicenda altrettanto violenta e scioccante, realmente accaduta, nel nostro Paese, non molti anni fa.

Il Contesto

Nel 21 luglio 2001 a Genova, la scuola Armando Diaz diviene teatro di un atto di tortura. La "notte cilena"³ è stata segnata da una violenza inaudita, eseguita dagli agenti delle forze dell'ordine italiane nei confronti di oltre novanta persone -non solo ragazzi, ma soprattutto giovani- che si trovavano nell'edificio. Avevano avuto il permesso di passare la notte alla Diaz per via del mal tempo, sicuri che in una scuola, in un ambiente così *familiare*, nulla di male poteva accadere loro. Anche se appena il giorno prima, il 20 luglio, Carlo Giuliani era morto durante gli scontri avvenuti in piazza, la manifestazione era continuata, nella speranza che un fatto simile o di equiparabile traumaticità non potesse ripetersi. Quella notte però, svegliandosi al suono sordo degli scarponi, le persone si chiesero cosa potesse significare quella situazione così confusa e il perché la polizia stesse entrando in una scuola in cui avevano avuto l'autorizzazione di trascorrere la notte. Quanto detto rappresenta solo uno degli eventi di maggiore tensione

³ C. MIRRA, *Quella Notte alla Diaz. Una Cronaca del G8 a Genova*, Guanda, 2010.

della storia di tortura avvenuta durante i giorni del G8 di Genova, e anche se non si è conclusa con le tinte distopiche di Battle Royale, rimane impresso il ricordo del sangue versato, della violenza subita e del senso di impunità nei confronti di coloro che hanno eseguito, permesso o anche ritenuto lecito le azioni alla Diaz-Pertini e a Bolzaneto. L'apice raggiunto il 21 luglio è emblematico per molti aspetti, primo fra tutti ha risollevato il problema della sicurezza e del ricorso alla violenza ancor prima dell'attentato dell' 11 settembre, di Guantanamo e Abu Ghraib. Le motivazioni fornite per giustificare le decisioni che sono state prese in nome della sicurezza e della libertà hanno cercato di mostrare l'azione – nel suo significato politico e nella sua manifestazione esecutiva- come l'insieme di mezzi non giudicabili. Questo tentativo ha dimostrato invece cosa significhi un'azione politica che sia libera da tutto e di far tutto, compreso modellare il concetto di difesa, cercando di trasformarlo in legittimazione alla crudeltà. Il realismo politico, così come il relativismo, non è soltanto approccio con cui analizzare e interpretare gli avvenimenti, è anche dannoso quando è adottato come fondamento dell'azione pubblica e politica. L'approccio di analisi e valutazione che si è scelto di assumere nel presente lavoro si basa su un'ottica kantiana, la quale permette la conciliazione tra morale e politica.

Dal 18 al 22 luglio del 2001 si tenne a Genova il G8, l'incontro annuale durante il quale gli otto capi di Stato o di Governo dei Paesi più influenti sulla politica e sulla economia mondiale si riuniscono per discutere su determinati temi. Quell'anno, l'analisi si concentrò in particolare sull'economia globale, le comunicazioni informatiche, lotta alle droghe e al terrorismo. L'approccio dei leader però non era pienamente condiviso da tutti i cittadini che rappresentano o che sostenevano di rappresentare. C'era una moltitudine di dissensi e riserve nei confronti di taluni aspetti che caratterizzavano

l'andamento della governance globale, tra cui la propensione a prediligere un neoliberismo a volte portato agli estremi, certe dinamiche della globalizzazione che sfavorivano le identità culturali locali, e il ruolo crescente delle multinazionali. I cittadini che si opponevano a tali politiche, o almeno a una parte di esse, decisero quindi di organizzarsi per manifestare il loro dissenso. D'altronde, la maggior parte dei Paesi del G8 è composta da Stati democratici, nei quali è previsto e tutelato il diritto di manifestare la propria opinione. L'organizzazione delle manifestazioni non avvenne in clandestinità, ma attraverso un dialogo con le istituzioni, conferendo così alle associazioni, aggregatesi con questo intento nel Genoa Social Forum⁴, un'ulteriore legittimazione e tutela del diritto a manifestare il proprio pensiero, come sancito anche dalla Costituzione Italiana⁵. Essendosi riconosciute reciprocamente, le parti in causa hanno istituito il "Patto di lavoro"⁶, in cui si sancì che le manifestazioni del Genoa Social Forum dovessero essere comunicate per tempo e autorizzate, conformandosi ad una condotta pacifica e non violenta. Durante il ciclo di tre incontri, si confrontarono una delegazione del Genoa Social Forum, il Capo della Polizia De Gennaro e durante il secondo incontro anche i ministri Scajola e Ruggero⁷. L'adozione di misure di sicurezza era necessaria sotto molteplici aspetti. Prima di tutto, sotto un profilo logistico, la città fu divisa per aree tematiche, evitando così che i cortei si sovrapponevano, creando problemi di viabilità. In secondo luogo, avere un piano delle attività dei manifestanti avrebbe permesso di contenere i disservizi e assicurare l'ordine pubblico nelle zone più frequentate in quei giorni. Soprattutto, l'organizzazione delle forze dell'ordine e la conoscenza degli spostamenti dei cortei era essenziale per assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza data la possibilità di

⁴ V. AGNOLETTO, L. GUADAGNUCCI, *L'Eclissi della Democrazia. Le Verità Nascoste sul G8 2001 a Genova*, Feltrinelli Editore, Milano, 2011.

⁵ http://www.governo.it/Governo/Costituzione/1_titolo1.html ultimo accesso 25/08/2015.

⁶ V. AGNOLETTO, Cit. p. 40

⁷ <http://www.illibraio.it/diaz-g8-genova-sentenza-tortura-diritti-umani-209888/> ultimo accesso 15/09/2015.

attacchi terroristici durante il G8. In quei giorni però, il dovere di proteggere i cittadini dalla presenza – presunta o reale – di anarchici e terroristi fu interpretata in modi diversi dalle forze dell'ordine che componevano i vertici, i reparti e le unità operative di servizio pubblico. Alcuni interpretarono il dovere di difesa come un obbligo all'offesa, infierendo sui manifestanti, spesso inermi, senza avere la certezza della loro appartenenza a gruppi anarchici o terroristici.

Gli Attori

I Manifestanti

Come in ogni storia, ci sono dei protagonisti che sono portatori di valori differenti. Il primo gruppo è quello dei manifestanti pacifici, composto da uomini e donne che nei giorni del G8 decisero di riunirsi a Genova per esprimere il loro diritto di espressione e di dissenso. Questi diritti sono da tempo considerati tra le basi delle democrazie occidentali, il cui vanto è quello di garantire le libertà individuali e di associazione. Per approssimazione, si può sostenere che questo gruppo sia rappresentato dal Genoa Social Forum, il quale racchiude una molteplicità di persone con idee e ideologie differenti⁸, ma tutte accomunate dal rispetto del patto istituito per regolare la convivenza nella città in quei giorni a Genova. Non era un gruppo omogeneo, per cui si presta bene anche come campione semplificativo degli individui e della configurazione che assumono nella società in uno stato di diritto. Erano studenti, impiegati, professionisti, operai, giovani, adulti, anziani, uomini e donne. Erano innanzitutto persone che decisero di esercitare un ruolo attivo nel dibattito politico e che pur non sedendosi al tavolo delle grandi potenze, non rinunciarono al diritto di essere ascoltate.

⁸ C. LUCARELLI, G8. Cronaca di una Battaglia, Einaudi, 2009.

Nello specifico ci si riferisce alle varie identità socio-culturali: cattolici della Pax Christi, ARCI, Legambiente, Rifondazione Comunista, movimenti della Sinistra no global, etc.

Il Black Bloc

Scrivere del Black Bloc⁹ e del ruolo che ha avuto nella vicenda della Diaz risulta complesso per vari motivi, per cui come primo passo si può cominciare a delinearne la forma. Esso rappresenta contemporaneamente la tattica di protesta e l'insieme dei soggetti che la usano, nonché nel caso specifico tanto il potenziale anti-sistemico che la minaccia concreta alla sicurezza dell'ordine pubblico manifestatasi durante il G8. Nel suo studio, Francis Dupuis-Déri analizza il gruppo anarchico fin da una delle sue prime apparizioni, quando:

<<the Black Bloc made its spectacular entrance into the Movement for Global Justice at the “Battle of Seattle” on November 1999, smashing the windows of McDonald’s, Nike, Gap, and certain banks.>>¹⁰

Ma il Black Bloc è molto più che una conformazione sociale che gli individui scelgono di assumere durante le manifestazioni di piazza. Esso esprime e riafferma nell'epoca della globalizzazione le pulsioni anarchiche e anti-sistemiche delle proteste di carattere transnazionale. Come riportato da Paolo Ceri¹¹, il telos del Black Bloc non è quello di fare politica come comunemente inteso, ma di vivere in termini di estetica e di etica, in una denuncia continua alla democrazia. La sua analisi dà la possibilità di interpretare il comportamento degli anarchici alla luce del principio su cui basano il loro pensiero, che rinnega l'autorità anche attraverso la rinuncia al ruolo della logica democratica, e quindi rinnegando il ruolo del

⁹ F. Dupuis-Déri, *Who's Afraid of the Black Bloc: Anarchy in Action Around the World, Paperback – September 11, 2014.*

¹⁰ *Black Bloc Papers*, editing and compiled by D. Van Deusen and X. Massot of the Green Mountain Anarchist Collective, (Shawen Mission, KS: Breaking Glass Press, 2010).

¹¹ P. CERI, *La democrazia dei movimenti, come decidono i no global. Rubettino Editore, 2003.*

dialogo. Si può evincere dunque che la protesta non si concentra su una questione particolare, come poteva essere il dissenso dei manifestanti nei confronti del neoliberismo o delle multinazionali. Il movimento di rivolta nasce dal rifiuto di qualsiasi tipo d'istituzione, ancor più in generale di ogni forma di potere che nell'affermarsi implica la sottomissione dell'individuo. In teoria, l'anarchismo conosce forme di espressione pacifiche per le quali l'uso della violenza non si dimostra necessario. Che ruolo ha quindi per questo gruppo il ricorso alla violenza? Si può affermare che esso abbia un duplice significato. Per quanto riguarda il fattore estetico, il rifiuto del dialogo da parte del Black Bloc comporta l'assunzione di un diverso canale di comunicazione del dissenso che come detto nei termini dell'estetica si realizza attraverso l'arte, la musica, e non ultima anche attraverso la delinquenza finalizzata alla devastazione e al saccheggio in piazza. Non si parla di violenza su persone, non esplicitamente almeno, ma sulla merce, sul simbolo del mercato, del capitalismo, del consumo, o in altri termini su una forma come un'altra del potere. Come rilevato da J.P. Zùquete,¹² l'individuazione della proprietà privata come target oggetto di atti violenti nell'ottica di un Black Bloc non è considerabile propriamente violenza, in quanto *“non si può ferire la proprietà. E' inanimata”*.¹³ Eppure allo stesso tempo, la dichiarazione di uno di Black Bloc¹⁴ rimarca un legame profondo tra la proprietà e l'uomo. In un'intervista rilasciata, i toni della riflessione richiamano la concezione Lockiana del diritto di proprietà, per cui l'essere umano non è solo fisicità del corpo, ma anche ha diritto sui frutti del proprio lavoro, e andando oltre è i propri interessi e i suoi desideri, per cui da momento in si deturpa la proprietà, si compie violenza sì sull'oggetto, ma contemporaneamente anche sull'essere umano. D'altro canto, il

¹² J. P- ZUQUETE, *Men in Black: Dynamics, Violence, and Lone Wolf Potential, Terrorism and Political Violence*, Taylor and Francis Group, 2014

¹³ Ivi p.101 cit. C. Munson, May 2000 (cited in Carol Moore).

¹⁴ Ibidem.

significato della violenza ha un altro aspetto che va oltre l'estetica della piazza. Lo Stato è il soggetto che detiene il monopolio legittimo della forza, e di conseguenza – secondo questo approccio - della violenza, la quale:

<<Is not a neutral word but is rather a “tool” used by the state to take legitimacy out of opponents, making the punishment easier.>>

15

In breve: la pericolosità del Black Bloc è duplice. Su un piano concettuale interno all'individuo, l'adesione al blocco, nel tentativo di far riaffiorare lo spirito dell'anarchismo per esaltare l'individuo, implica la distruzione della sua identità, poiché egli agisce nella piazza in maniera anonima. Dall'altro, il rifiuto del compromesso, l'estremismo che incita la via della delegittimazione dell'autorità e del potere costituito rende il Black Bloc un elemento pericoloso per la sicurezza dello Stato e dei cittadini e quindi l'obiettivo di massima priorità delle forze dell'ordine. Il dilemma sta nel capire cosa esattamente sia permesso agli agenti di fare per sventare tale minaccia. Una volta raggiunta la soluzione di tale enigma, sarà possibile dare una risposta alla domanda di liceità degli atti commessi alla Diaz.

La Polizia

Riguardando agli scontri del G8, si può affermare che la polizia – e più in generale lo Stato- fosse legata attraverso un antagonismo narrativo¹⁶ al Black Bloc poiché la polizia ha il dovere di garantire il rispetto della legge e di riflesso lo stesso diritto di espressione. Da un punto di vista kantiano l'esercizio di questo dovere sia da ritenersi

¹⁵ J. P. ZUQUETE, *Men in Black: Dynamics, Violence, and Lone Wolf Potential, Terrorism and Political Violence*, Taylor and Francis Group, 2014.

¹⁶ Ibidem p.102.

legittimo poiché contrasta l'impedimento che violerebbe la libertà dei manifestanti pacifici. Quando però ci si trova a gestire situazioni particolari come nel caso della lotta al terrorismo, i politici e le forze dell'ordine si trovano dinanzi a una scelta piuttosto difficile da prendere, che consiste nel decidere se compiere un atto che normalmente sarebbe considerato immorale in nome della sicurezza, oppure evitarlo, andando incontro anche al rischio di non preservarla (vedi Cap. II). E' lecito chiedersi poi, se è possibile giudicarli e in tal caso, e una volta stabilito, secondo quale criterio.

Politici e agenti della sicurezza non sono solo semplici cittadini, ma ricoprono cariche pubbliche e sono responsabili della sicurezza e della vita di milioni di persone, per cui le loro azioni devono tener conto di conseguenze e di vincoli ai quali comuni cittadini non sono sottoposti. Alcuni ritengono che proprio per questo motivo, essi siano esenti dai giudizi che normalmente si applicherebbero per valutare la moralità delle azioni. O almeno, questo è quello che una parte della dottrina sostiene. D'altra parte, c'è una corrente di pensiero che reputa non giustificabile determinate azioni nel caso in cui queste oltrepassassero la soglia del moralmente permessibile. Seguendo i presupposti kantiani, Howard Williams¹⁷ sostiene che essere uomini di Stato non esonera gli uomini dal rispetto del dovere, che non è solo quello riservato dal proprio ufficio ma che si riferisce ad un dovere comune a tutti gli esseri umani, e cioè il rispetto della vita e della dignità umana. Si potrebbe aggiungere che l'essere uomini e donne di Stato non dovrebbe rendere meno "umani" le donne e gli uomini. Dunque, essi sono soggetti allo stesso senso del dovere e del rispetto della dignità di tutti gli esseri umani, a dispetto di qualsiasi pseudo-politica¹⁸, anche se come i comuni cittadini sono esposti sentimenti come la rabbia e paura.

¹⁷ H. WILLIAMS, *The Torture Convention, Rediton and Kant's critique of 'pseudo-politics'*, *Review of International Studies*, British International Studies Association, 2010.

¹⁸ *Ibidem* p 202

Il Ruolo della Violenza

Il documento¹⁹ ritrovato a Palazzo Chigi prima del vertice a Genova evidenziava quanto appena detto. L'obiettivo di ogni forza sovversiva, e quindi anche quella dei Black Bloc, è di rendere gli uomini delle istituzioni esseri fragili, in modo tale da facilitare la loro caduta in errore, dal quale è possibile rialzarsi in diversi modi. Uno di questi è l'uso della violenza, accettabile o meno che si ritenga. Ora, risulta chiaro che l'accezione della violenza sia comunemente negativa, ma è doveroso compiere una distinzione. Gli anarchici compiono violenza per riappropriarsi della forza di agire individuale. Le forze dell'ordine dello Stato hanno la possibilità di scelta tra la coercizione e la violenza. Come si è detto, queste possiedono il monopolio legittimo della forza, perciò la prima è implicitamente connaturata nella loro funzione di mantenimento dell'ordine. Differentemente, l'uso della seconda non è derivabile dal mandato di cui gli agenti sono investiti poiché la violenza è tale perché non è e non può essere accettata, a differenza della coercizione che si fonda su un consenso tacito. Questa logica si applica anche in altre circostanze. Quando si sostiene che le persone vittime per esempio di uno stupro²⁰ siano tali poiché subiscono violenza, non si fa altro che palesare che l'atto – in questo caso sessuale- è compiuto annullando il consenso della parte lesa. Tra le varie forme di violenza, la tortura necessita di una ricerca sui generis, come si dirà nel prossimo capitolo.

¹⁹ C. LUCARELLI, G8. Cronaca di una Battaglia, Einaudi, 2009. In Particolare ci si riferisce a quanto sostenuto nel video di *Blu Notte*.

²⁰ D. SUSSMAN, *What's Wrong with Torture*, Blackwell Publishing, 2005

CAPITOLO II

Cosa posso fare?

Chiarezza

In questa sezione, ci si occuperà nello specifico di ragionare sui due quesiti salienti che il caso della Diaz-Pertini ha portato alla luce e che possono essere espressi attraverso due punti di domanda:

- Perché si è ricorso alla tortura durante il G8?
- Perché giudichiamo immorale il ricorso a tale violenza?

E' bene analizzare i due aspetti ponendoli in due interrogative separate, poiché il legame che intercorre tra esse non è per nulla scontato, come dimostrato da alcune correnti filosofiche di cui si analizzeranno i principi in seguito. Si potrebbe, infatti, non considerare la tortura come un male e usarla per ottenere delle informazioni, oppure valutarla negativamente e tuttavia ricorrere ad essa poiché necessaria per salvare molte vite. O ancora è possibile ritenerla ingiusta sia nel principio che nell'applicazione, ma per ragioni, e quindi logiche, differenti. In primo luogo però è importante rispondere a un interrogativo implicito, chiedendoci cosa sia la tortura.

Definire


Rosa Luxemburg sosteneva che *“il primo atto rivoluzionario è chiamare le cose con il proprio nome”*. C'è stato un tempo in cui non si potevano chiamare tortura gli atti dell'Inquisizione contro chi si allontanava dal sacro selciato della Chiesa, così come non si osava

tacciare di tortura la contessa Erzsebeth Bathory²¹, il cui passatempo preferito era trovare diletto nello straziare la carne delle sue giovani serve. Nel corso della storia, la portata del fenomeno tortura ha seguito un andamento a clessidra: è andata quindi progressivamente restringendosi con lo spegnersi dell'Assolutismo in Europa, per poi dilatarsi nuovamente durante la prima fase del Ventesimo secolo. Dopo la Seconda Guerra mondiale, l'Europa ha dovuto far i conti con l'eredità dei totalitarismi, che a cavallo tra le due guerre avevano gravemente danneggiato il principio del rispetto della legge, naturale o positiva che fosse. Si era andati incontro a una profonda crisi dei diritti, alla quale si è risposto con un impegno tanto a livello statale che sul piano sovranazionale e internazionale. Si riteneva essere giunti al punto in cui la tortura, così come molte altre piaghe dell'umanità, avrebbe esaurito il suo percorso storico attraverso il riconoscimento e la formulazione dei diritti inalienabili dell'uomo. Eppure si è dovuto riconoscere a malincuore di non aver raggiunto questo risultato per diverse ragioni. Da un lato, la tortura viene ancora largamente usata perché negli ordinamenti statali non si è ancora raggiunto l'obiettivo di introdurre il reato di tortura e quindi di disciplinare la materia attraverso il così detto adattamento interno. Il caso dell'Italia è simbolico in tal senso, considerata la lacuna normativa non ancora colmata dal tempo in cui la Repubblica ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Tortura²² (Cap. III). D'altro canto, bisogna considerare il fenomeno – e se vogliamo il suo rifiorire – alla luce delle nuove pratiche utilizzate e delle più numerose finalità per cui esse sono impiegate. Molti sono gli attori – statali o meno – che usano violenza sugli individui senza però ritenere di compiere specificatamente atti di tortura, atti a essa assimilabili o surrogati. A questo riguardo, l'immagine elaborata da K. Chad

²¹ V. PENROSE, *La Contessa Sanguinaria*, ES, 2011.

²² <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx> ultimo accesso 20/07/2015.

Clay²³ coglie la conformazione poliedrica della tortura, segnalando la preferenza di certi Paesi, soprattutto sulla scia delle democrazie occidentali, di ricorrere a torture definibili *silenziose* o *discrete* a differenze di quelli in via di sviluppo, o di zone critiche come quelli dell'area Sub-Sahariana, nei quali le torture che rilasciano segni evidenti, come ad esempio cicatrici, sono più largamente diffuse.



L'attitudine di scegliere una forma di tortura al posto di un'altra non è da considerarsi casuale. Il fatto che i regimi occidentali tentino di non praticare ufficialmente la tortura, e che quindi preferiscano usare "clean torture", palesa una delle più grandi contraddizioni nell'etica occidentale, la quale preferisce costruire una certa immagine di sé per assecondare l'opinione pubblica, difendendo pubblicamente i diritti umani e denigrando regimi non democratici, eppure al tempo stesso ricorre a sistemi non convenzionali per risolvere problemi tanto di sicurezza -minata da minacce su scala internazionale com'è avvenuto per esempio con il terrorismo di matrice islamica - che da situazioni di alta tensione generate sul piano dell'ordine interno.

La mancanza di una definizione della tortura che sia riconosciuta all'unanimità secondo parametri stabili, che quindi vada oltre una

²³ <http://quantitativepeace.com/blog/2014/01/mapping-torture-allegations-using-itt.html> ultimo accesso 20/09/2015.

blanda percezione di senso, ne impedirebbe l'estinzione. In ultima istanza, essa viene spesso mascherata e camuffata alla stregua delle tecniche professionali d'interrogatorio (privazione del sonno, siero della verità, posizioni di stress fisico) e della *coercizione* operata da chi ricopre le cariche statali, alle quali essa è attribuita legittimamente.

Alla luce di quanto detto, si può sostenere che il confine che permette il riconoscimento della tortura è sottoposto a mutare seguendo quello che è il flusso dell'invenzione di nuovi metodi, perciò non si rivela molto saggio dissipare sforzi in imprese titaniche come ad esempio stilare un catalogo di torture presenti e possibili. Al fine di ovviare a questa problematica e formulare una definizione della tortura che sia efficace, quanto duratura e possibilmente completa, possiamo prendere in considerazione il punto da cui parte la riflessione di Bob Brecher²⁴. In *Torture and Ticking Bomb* riporta la disquisizione in merito all' articolo della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura in riferimento alla proposta avanzata da Christopher Tindale. L'ipotesi per cui il testo viene modificato rispetto all'originare è di poter riconoscere la ragion sufficiente che rende un atto in tortura. Di conseguenza il testo andrebbe strutturato come segue:

*“any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from that person or a third person information or confession, punishing that person for an act committed or suspected to have been committed, or intimidating or dehumanizing that person or other persons.”*²⁵

Anche nel presente lavoro, tale enunciato può essere considerato una buona base di partenza, in quanto basta almeno una di queste

²⁴ B.BRECHER, *Torture and Ticking Bomb*, Blackwell Publishing, First publishing 2007.

²⁵ Ivi p. 5

condizioni perché si possa definire un atto come tortura. Essa è perciò caratterizzata da un aspetto generale (any act) ma nella specifica dinamica di soddisfare almeno una delle necessità descritte, in modo intenzionale. L'intenzione ricopre un ruolo centrale nell'enunciato innanzitutto perché evidenzia il coinvolgimento attivo e la volontà di agire con l'intento di torturare. Per questo motivo la tortura è stata spesso considerata peggiore dell'omicidio come emerge dall'analisi di McMahan²⁶. La tortura, a differenza di quest'ultimo, non può essere non intenzionale o da considerarsi un effetto collaterale. Chi tortura lo fa con il preciso proposito di infliggere dolore al torturato e di sottometterlo con *crudeltà* in vista di uno dei molteplici fini prospettati.

Chiedere perché

Sporcarsi le mani

“Supponiamo di essere a capo di un reparto della sicurezza e di aver catturato un sospetto terrorista con l'accusa di aver piazzato una bomba la cui esplosione può causare un elevato numero di morti e feriti. L'uomo rifiuta di confessare, magari sostenendo anche di essere innocente. Ma ci sono buone probabilità che sia lui il colpevole. Questo non è tutto perché non sappiamo quando la bomba detonerà.”

Il dilemma della bomba è sicuramente uno dei più affascinanti esperimenti mentali della filosofia politica. Riesce a cogliere molti degli aspetti che caratterizzano la logica consequenziale e d'altra parte rende possibile la dialettica facendo emergere la prospettiva deontologica; ha rappresentato un vero e proprio cult durante il post 9/11 e non solo nel mondo accademico.

²⁶ J. MCMAHAN, *Torture in Principle and in Practice*, *Public Affairs Quarterly*, Volume 22, Number 2, April 2008.

Partiamo da un assunto basilare e anche abbastanza intuitivo: per vivere in società ci vogliono delle regole, e queste regole poggiano su delle idee detti principi che giustificano le azioni. In alcuni casi però compiere una scelta si dimostra più difficile del previsto, perché in un certo senso sembra che qualsiasi scelta si faccia, sia sempre quella sbagliata. Questa è una delle principali osservazioni che fornisce Walzer²⁷, e cioè che nella vita, soprattutto politica, a volte non si può scegliere che tra due soluzioni sbagliate o che ci sembrano realizzare comunque un'ingiustizia, per cui governare e soddisfare i propri obblighi d'ufficio, anche se in visione di un fine giusto, sono attività che *fanno sporcare le mani*. A differenza del realismo politico - che non considera importanti i principi morali, per cui le azioni politiche possono anche non tenerne conto - la teoria delle mani sporche riconosce l'importanza di tali principi ma sostiene che essi siano subordinati alle decisioni da prendere perché un'azione risulti efficace. Si può affermare che in casi di necessità come il dilemma della bomba, in cui è difficile poter conoscere tutti gli aspetti di una situazione - e dunque trovarsi di fronte all'impossibilità di analizzare tutti i fattori di rischio-, bisogna procedere per approssimazione e tanto più crediamo che essa si avvicini alla certezza, tanto più l'azione sembra essere necessaria, quindi è lecito agire in maniera immorale. Se il sospettato fosse davvero un terrorista che non vuole confessare come nel film *Unthinkable*, l'agente deve mettere da parte la sua moralità, e agire pur ritenendo ingiusto quel comportamento. Risuonerebbero forti le parole di Samuel L. Jackson, il quale non può fermarsi nel torturare il terrorista, anche se provoca sofferenza perché non riguarda solo la dimensione morale interna al soggetto. L'approccio delle mani sporche è anche definito *conseguenziale*, cioè motiva la scelta di determinate azioni tenendo presente che esse sono

²⁷ M. WALZER, *Political Action: The Problem of Dirty Hands*, Wiley – download from www.jstor.org on september 2015.

orientate in vista di un fine. Il limite evidente è che questo ragionamento ha a una logica circolare secondo cui compiere il male è l'unico modo per conseguire il bene, ma il compimento del fine non rende l'ingiustizia un bene, che è come dire che non lo rende giusto. Se l'agente quindi rifiutasse questa logica, potrebbe seguire le leggi del diritto o le leggi morali, ma se le bombe –supponiamo nucleari e numerose – esplodessero, distruggendo l'intero Paese, non ci sarebbero né uomini e neanche le leggi che tentano di difendere. Per Walzer si può considerare ingiusto torturare, ma si sente altrettanto la responsabilità di agire e il dovere di farlo, perché l'ufficio lo richiede. In breve: in questi casi la tortura, così come l'ingiustizia, non può essere evitata.

Conseguenze

C'è da dire che non tutti i consequenzialisti ritengono che questo sia vero. Gli utilitaristi, ad esempio, possono sostenere che usare la tortura così come applicare le più efferate violenze anche su degli innocenti, in certi casi è giusto, quindi moralmente lecito, se si rivela utile. Come sostenuto da Jeremy Bentham il principio di utilità è il basamento di tutte le azioni che hanno lo scopo di massimizzare la felicità. Egli sostiene che le dispute morali non sono altro che disquisizioni sul come applicare il principio di utilità, e non sul principio in sé.²⁸ A seconda del calcolo che valuta il costo e il beneficio di un'azione, si può far pendere l'ago della bilancia dalla parte che si desidera. Praticamente: nel caso della bomba, anche se il torturato soffre, riteniamo la sua sofferenza sia un costo minore in quanto sofferenza di un singolo – o comunque di pochi individui - rispetto alla sofferenza di centinaia, forse migliaia di persone. Gli utilitaristi, proprio per il fatto di essere dei consequenzialisti, che quindi ripudiano le condizioni di principio, non assodano che la

²⁸ Cfr. M. SANDEL, *Giustizia. Il Nostro Bene Comune*, Feltrinelli, 2010.

tortura sia il mezzo più utile in assoluto o peggiore in assoluto. Attribuiscono alla violenza un valore neutro, sostengono che essa sia un mezzo, e come tale può essere utilizzato. Ritornando al dilemma della bomba:

Supponiamo che il terrorista continui a non voler parlare, che il tempo stia per scadere e che l'unico modo di sapere dove sono le bombe è torturare sua figlia, una bimba di 9 anni ignara dei piani di suo padre.

Un utilitarista puro torturerebbe la bambina, poiché ammesso anche che ciò potrebbe provocare dispiacere al torturatore e persino chi rilascia l'ordine, è giusto farlo nell'ottica di salvare molte vite. Non c'è quindi distinzione di merito, ma si procede alla sommatoria di piacere e sofferenza applicando una standardizzazione della dimensione individuale.

Il punto è che come hanno fatto notare molti autori, alcune motivazioni dei consequenzialisti nel ticking bomb dilemma non riconoscono i limiti intrinseci dell'esperimento mentale né del proprio pensiero. Sotto il primo profilo, l'esperimento non considera la questione della scarsità del tempo –quanto poco ce ne deve essere per poter ricorrere alla tortura? – e il problema dell'attendibilità dell'informazione ricevuta. Considerando il secondo, è lecito chiedersi se facendo bene i conti, le autorità potrebbero giustificare una nuova Legge dei Sospetti, facendo sì che la vita, il corpo e l'essenza di un essere umano siano prima di tutto misurabili e in secondo luogo alla mercé di un altro. Vale a dire che messo in proporzione, la violenza esercitata nei confronti anche solo un'unità umana in più separa il rispetto delle leggi da una carneficina giacobina. Un altro punto interessante della logica consequenziale è che se giustificassimo certe azioni mosse in base alla necessità, dovremmo considerare anche che quest'ultima non potrebbe essere

che congettura sullo stato attuale delle cose ma non una certezza della situazione presente e che quindi sia possibile che non corrisponda a una situazione reale.

Supponiamo che a prescindere dall'innocenza o dalla colpevolezza del sospettato, si ricorresse alla tortura. Supponiamo inoltre che il ritrovamento della bomba avvenga senza avvalersi delle informazioni ottenute sotto tortura, rendendo inutile la sua esecuzione. Anche se nel momento prima si riteneva necessario agire ricorrendo a questo metodo, una volta disinnescata la bomba non lo si riterrà più.

Nelle parole di Brecher possiamo concludere che “ nel mondo reale, la necessità è sempre retrospettiva”²⁹ .

Intenzioni

Come si può abbandonare l'idea della necessità? Ragionandoci, pare ovvio che le azioni siano scaturite da qualcosa. Più che azioni però, in questo caso sarebbe più appropriato parlare di reazioni. Ma non siamo oggetti che reagiscono – come nell'esempio della palla da biliardo³⁰ - siamo soggetti che agiscono e l'agire è caratterizzato dall'intenzione di soddisfare un dovere, che però non sia determinato in modo eteronomo. Non varrebbe quindi la giustificazione né di eseguire un ordine né di pensare a ciò che provocherebbe meno dolore, perché interiormente siamo responsabili dell'uso della nostra libertà. Secondo questo approccio prettamente kantiano, che considera il valore dell'azione in sé, la moralità sta nel considerare l'azione alla luce dell'intenzione con cui viene eseguita, avendo per parametri diritti e doveri ben definiti. E se l'intenzione evade il

²⁹ BRECHER, *Torture and Ticking Bomb*, Blackwell Publishing, First publishing 2007. Cit. p. 37 (NdT).

³⁰ Cfr., M. SANDEL, *Giustizia. Il Nostro Bene Comune*, Feltrinelli, 2010.

rispetto di questi perché vincolata dal raggiungimento di un fine –o interesse- particolare, essa non può essere giusta. La tortura non può essere mai giustificabile quindi, poiché sempre compiuta intenzionalmente e sempre vincolata ad uno scopo particolare come suggerito dall'enunciato di Tindale.

Non considerare i particolarismi non significa ragionare in termini poco concreti, senza quindi confrontarsi con il mondo empirico. La moralità si manifesta nella pratica, che avviene proprio nel mondo, anche se l'empirico fornisce delle resistenze che possono dissuadere dall'agire moralmente, non ultimo il dolore. L'esempio della colomba è significativo in tal senso: essa incontra una resistenza quando vola a causa dell'aria, per cui riteniamo che sarebbe più semplice volare senza l'attrito da essa generato, eppure se così fosse la colomba non potrebbe volare³¹.

Perquisire

Se tutto, come direbbe Kant si risolve nella pratica³², vediamo cosa si risolve durante la perquisizione della Diaz- Pascoli. Chiediamoci dunque come si applicano le considerazioni appena fatte in questo caso concreto. Si consideri la situazione di base, in cui nonostante l'impegno e il duro lavoro, a Genova la polizia non aveva conseguito risultati molto soddisfacenti. C'erano stati molti disordini durante le manifestazioni, gli agenti non erano riusciti a fermare i Black Bloc che avevano messo a ferro e fuoco la città, in più un ragazzo era stato ucciso da un carabiniere. La situazione favoriva un certo clima di tensione, ma passata la notte del 21 luglio si sarebbe finalmente concluso il G8. Da quanto ricostruito da Mantovani³³, il quale ha ricostruito le vicende e gli atti del processo di Genova, ci risulta che:

³¹ Cfr M FERRARIS, in *"Il Caffè Filosofico"*, Centauria, 2013 -

³² Cfr. *ivi*

³³ A. MANTOVANI, *Diaz. Processo alla Polizia*, Fandango Libri, 2011

“Secondo la versione ufficiale andarono alla Diaz perché presunti black bloc, poco prima, avevano tentato di assaltare un piccolo corteo di quattro auto della polizia. Era uno dei pattuglioni che, in quelle ore, andavano in giro per le strade di Genova. Secondo il vicecapo della polizia Ansoino Andreassi, il loro compito era intercettare i presunti responsabili degli scontri di quel giorno e del giorno precedente, attività che da ore impegnava la polizia.”³⁴

Gli agenti avrebbero quindi notato una potenziale minaccia la quale sarebbe stata in grado di recare danni non solo a loro stessi, ma che avrebbe - come già aveva - recato danni anche a terzi. Dato che secondo la dottrina Kantiana³⁵ la libertà usata male rappresenta un ostacolo ad essa - poiché volta a impedire la libertà altrui - è giustificato un intervento atto ad eliminare tale ostacolo, e dunque non vi era nulla di ingiusto nell' eseguire dei controlli per verificare la presenza di tale minaccia.

Il punto è che la disposizione dell' intervento non era motivata da tale considerazione. Innanzitutto, le dinamiche suggeriscono una diversa prospettiva degli eventi, in cui l' azione di pianificazione sarebbe stata strutturata in modo da risultare evidentemente urgente:

<<Accadde attorno alle 21 e non alle 22.30, come invece poi scrissero nei verbali. Secondo la Procura il diverso orario serviva a dare l'idea di una perquisizione decisa in fretta e furia sul momento - e infatti collocata alle 23.30 anziché a mezzanotte quando in realtà iniziò - come si addice allo scopo urgentissimo di cercare armi ed esplosivi. E un caso eccezionale in cui la legge, articolo 41 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), prevede che la polizia possa entrare in un'abitazione senza un decreto del magistrato. Insomma, se cercano armi possono agire, come si dice,

³⁴Ibidem. Si è deciso di riportare fedelmente tali estratti proprio per garantire l'integrità delle espressioni utilizzate.

³⁵ S. MAFFETTONE, S. VECA, *L' Idea di Giustizia da Platone a Rawls*, Editori Laterza, 2012

*"d'iniziativa"; se cercano i black bloc e le prove della loro partecipazione agli scontri di Genova, per entrare in casa di qualcuno ci vuole un provvedimento del PM.>>*³⁶

Quindi, in primo luogo si è cercato di dimostrare che ci fosse una necessità che comportava un intervento *deciso* ed *energico* volto a sventare la possibilità di attacchi, scontri o per giunta la detonazione di materiali o ordigni esplosivi. Il sopralluogo in via Cesare Battisti, non forniva una verità certa sulla situazione, ma bastava per includere la possibilità che le persone avvistate –circa duecento e vestite di nero, e che *"bevevano birra da bottiglie di vetro"*³⁷- potessero essere quelle ricercate, seppure tale descrizione si fosse basata su una osservazione modellata su un pregiudizio.

A questo punto, si può valutare quanto segue prima con l'approccio utilitarista, ovvero ponendo la morale nella conseguenza dell'atto, e quindi considerando le conseguenze dell'azione di perquisizione. Durante il processo, Spartaco Mortola sostenne che l'azione di perquisizione avrebbe recato più danni che benefici, considerando tanto il rischio per gli agenti, quanto la reazione dell'opinione pubblica. Sarebbe stato deleterio per le forze dell'ordine esporsi a duri attacchi di chi, stando dalla parte dell'orientamento politico rappresentato dai manifestanti all'interno della scuola, avrebbe sostenuto un'azione volta contro la parte in questione per ragioni ideologiche. Come riportato:

<<MORTOLA: "(...) Siccome sapevo che lì, o quantomeno nella scuola davanti, ci stava Agnoletto, ci stava il Genoa Social Forum, reputavo proprio inopportuno (...) andare a fare questa perquisizione. Ci fossero state dentro anche cento molotov, a quel

³⁶ *ivi*, cit. p. 60.

³⁷ *Ivi*. cit. p. 62.

punto le andavamo a prendere il giorno dopo, ha capito? Quando avevano lasciato libere le scuole".

PM: "Sotto il profilo, diciamo, del rischio del personale impiegato?".

MORTOLA: "Certo".

PM: "Lo dica".

MORTOLA: "Sì, è chiaro, è chiaro, è chiaro. Sotto il profilo dell'opportunità per la persona, per le persone presenti che potevano essere state sì inquinate dalle presenze praticamente di elementi magari estranei, violenti, però siccome c'era anche una componente del Genoa Social Forum, tra virgolette, pacifica, avevo intuito che era estremamente... poteva essere pericoloso, ecco".

PM: "Mi faccia capire, per chi? Pericoloso per chi, per voi o per loro? Per loro?".

MORTOLA: "Ma per tutti! Si andava a creare una situazione che era non tanto per la quale, ecco".

[..]PM: "Certamente sono analisi di costi e di benefici".

MORTOLA: "Ecco, questo è il discorso" >>>³⁸.

Risulta chiaro che la necessità non rappresentasse un vincolo così stringente, almeno secondo l'opinione di Mortola, né oggettivo, come si vedrà in seguito. D'altronde la scuola poteva essere perquisita anche in un secondo momento. Facendo i conti, andare alla Diaz non avrebbe fatto altro che diminuire l'utilità poiché gli svantaggi, per quanto riguardava il ragionamento dell'allora Capo della Digos, avrebbero superato di gran lunga i vantaggi:

<<[..]ci fosse stato dentro anche un arsenale, voglio dire, capito? Ce lo andavamo a prendere magari il giorno dopo. E, come sotto il profilo politico, opportuno fare la perquisizione al Carlini con diecimila Tute bianche, anche se ci sono dentro i kalashnikov e i mortai? Quando sappiamo che andiamo lì e ci massacrano? O che è

³⁸ *ivi*, cit. p. 62;63.

impossibile praticamente poi eseguire la perquisizione? Allora non la vai a fare, ci vai magari a farla il giorno dopo, come in effetti al Carlini, abbiamo fatto il 23, abbiamo trovato delle altre bottiglie molotov".

PM: "È una valutazione che risponde anche al vostro ambito di discrezionalità, cioè non è che..."

MORTOLA: "Risponde al buon senso diciamo". >>³⁹

Il “buon senso” per Mortola starebbe nel considerare un male esporre, anche ipoteticamente, gli agenti a un possibile “massacro” senza poter raggiungere lo scopo, cioè il compimento della perquisizione. Eppure qualcun altro ai vertici ritenne opportuno non solo far eseguire la perquisizione, ma ponendola nei termini disciplinati dall’articolo 41. Rifacendo i calcoli, trovare gli anarchici, o sospettati tali, non poteva che essere un bene, perché nel primo caso essi sarebbero stati assicurati alla giustizia, nel secondo ci sarebbe stata un’azione da parte delle forze dell’ordine per realizzare un giusto fine. Perciò quando la perquisizione ha avuto luogo, i modi di fare “energici” erano più che giustificabili, secondo quest’ottica.

Il secondo modo d’intendere la questione si basa su un’interpretazione in chiave deontologica. La moralità dell’azione si troverebbe quindi nel rispettare certi diritti e doveri. La polizia ha il preciso dovere di proteggere i cittadini, essa ne è al servizio, come cercava di ribadire la riforma della polizia che avvenne in quegli anni, ma i cittadini non sono solo quelli pacifici. Essere a loro servizio significa rispettare i diritti anche di coloro i quali sbagliano. Nel momento in cui un agente di polizia abusa della possibilità coercitiva che la legge gli conferisce, esso diventa impedimento dell’espressione della libertà e della dignità del cittadino. Torturare

³⁹ Ibidem cit. p. 63

come fa notare Sussman⁴⁰ non trasforma solo il cittadino in un mezzo. Egli è posto nelle condizioni di collaborare alla creazione del dolore su se stesso. È l'esatto opposto rispetto all'idea del dovere (kantiano) in cui il poliziotto ha il dovere di proteggere il cittadino. In questo caso invece, concorre al suo annichilimento.

Durante una discussione con i PM, Andreassi si espresse in questi termini:

*"Esiste una regola non scritta per cui se ci sono delle violenze o dei disordini che non si è riusciti a prevenire questi devono essere compensati da un numero maggiore di arresti di chi li ha commessi."*⁴¹

Se le cose fossero andate davvero in questi termini, l'azione degli agenti che operarono in tal senso sarebbe stata volta a soddisfare un bisogno di riscatto rispetto l'inefficienza dei giorni precedenti.

Avrebbero altresì costruito la necessità di agire per sentirsi nel giusto una volta entrati in azione, facendola passare per un mezzo opportuno in vista del fine per cui era stata autorizzata la perquisizione.

La prima osservazione che si può fare riguarda la determinazione della scelta. I poliziotti non avrebbero agito in autonomia, ma determinando le scelte in quei termini sotto l'impulso di soddisfare un desiderio, trasformando i corpi dei ragazzi alla Diaz in un sacrificio di redenzione dettato dalla rabbia e dalla frustrazione. Anche nel caso in cui essi fossero stati dei terroristi, il compito non sarebbe stato quello di infierire, ma di sollevarli da loro stessi.

Perciò la seconda osservazione riguarda la trasgressione del dovere. L'azione dei poliziotti non era conforme al principio universale del diritto perché non era volta ad eliminare l'ostacolo che impediva la

⁴⁰ D. SUSSMAN, *What's Wrong with Torture*, Blackwell Publishing, 2005.

⁴¹ MANTROAVANI, cit. p. 83.

libertà. Dunque dalla lecita coercizione si è passati ad una illecita violenza. Questo non significa che la polizia non era nella condizione di agire, fare una perquisizione, o anche fermare qualche sospettato. L'episodio della Diaz, e se vogliamo quello di Bolzaneto ancora meglio, dimostrano che non solo c'era – c'è- una soglia per cui si può giudicare un'azione ingiusta o meno, ma che durante il G8 essa è stata superata, intenzionalmente, durante la notte del 21 luglio. Il fatto che molte delle dinamiche, dei nomi, delle azioni non siano state rese pubbliche, non fa altro che dimostrare la volontà di non mettere alla prova i principi che si pensava potessero giustificarle. Ciò non può essere che:

“puramente negativo, cioè serve soltanto per riconoscere ciò che non è diritto contro altrui.”⁴²

⁴² I. KANT, *Per la Pace Perpetua*, Feltrinelli, 2008.

Capitolo III

Che cosa ho diritto di sperare?

Come anticipato nelle sezioni precedenti, la tortura viene ancora largamente usata perché in molti ordinamenti statali, tra cui l'Italia, non si è ancora introdotto il reato che dovrebbe disciplinare il meccanismo volto a sanzionare chi ad essa ricorre. In tal senso, la svolta rispetto alle usuali riflessioni su questo tema è evidente, poiché esse si concentrano nel ricercare i casi particolari in cui la tortura possa essere permessa⁴³, mentre qui si discute sul principio e sulla formulazione di una legge atta a punirne il ricorso. In questa parte si cercherà di affrontare tale questione nel modo seguente. Innanzitutto si cercherà di individuare in generale la relazione tra diritto e giustizia per poi specificare la relazione che stabilisce Kant. In secondo luogo sarà presentata la proposta di legge sull'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento italiano, se ne analizzerà il testo alla luce delle considerazioni che si è scelto di porre come ipotesi di lavoro. Infine si tenterà di stabilire la validità, o meno, dell'approccio Kantiano rispetto alla legge nella sua ultima formulazione.

Legge e Giustizia

Nella celebre opera di Sofocle, la riflessione tra cosa sia il diritto e cosa sia la giustizia emerge grazie alla vicenda che coinvolge Antigone e suo zio nonché re di Tebe, Creonte. La tragedia è costruita sul contrasto tra il principio di Creonte, posto nelle leggi che accettiamo come diritto positivo, e il principio di Antigone

⁴³ H SHUE, *Torture*, Philosophy & Public Affairs 1978, Wiley, 2014.

ovvero ciò che riteniamo sia giusto fare a prescindere dalle leggi. Per *diritto* positivo consideriamo lo *ius civitate positum*, vale a dire quell'insieme di norme che costituiscono le leggi, mentre per *giustizia* consideriamo non solo quella per così dire codificata, e quindi in esse contenuta, ma in particolar modo quella naturale, che è posta in qualche misura oltre le stesse. Le leggi si formano per regolare la vita in società a cui gli individui partecipano, il che vuol dire che ne disciplinano i rapporti, definendo i confini degli interessi e tutelando i beni privati e comuni. La giustizia invece si basa su alcuni valori o principi che, come nel caso di Antigone, possono anche divergere dalla legge poiché riconoscono diritti naturali ovvero risidenti nella natura stessa dell'uomo, di cui le norme potrebbero non tenere conto. Posti in questo modo, diritto e giustizia, seppure connessi, possono anche non coincidere. Le teorie sulla giustizia si sviluppano quindi tentando di stabilire se ci sia la possibilità di colmare questo divario. Secondo l'approccio normativo di Hans Kelsen, ciò che va osservato non è il rapporto tra giustizia e diritto ma tra legalità e diritto, la cui validità, nel regresso all'infinito, poggia su una norma detta costitutiva. Invece, secondo un altro approccio detto giusnaturalista, è possibile – e doveroso – formulare un diritto sulla base dei principi di giustizia, poiché la funzione delle leggi è di tutelare quei diritti propri dell'uomo, che oggi diremmo inalienabili. In tal caso, i fenomeni non disciplinati dall'ordinamento giuridico possono essere regolati attraverso la formulazione di nuove leggi basate su principi di giustizia sovrasensibile. Detto ciò, e assumendo che il tipo di nesso apprezzabile in questo caso sia della seconda fattispecie, è possibile affermare in maniera molto generale che la giustizia può dividersi a sua volta in formale e sostanziale: la prima considera l'eguaglianza tra tutti i soggetti, la seconda si articola attraverso la definizione della soggettività dell'eguaglianza che sulla sfera in cui essa si applica.

Kant e la Giustizia

Si può passare ora ad analizzare la posizione kantiana alla luce del fatto che essa si basa sull'approccio giusnaturalista. Secondo Allan W. Norrie⁴⁴, il legame del diritto e della giustizia per Kant può essere spiegato nel seguente modo: il filosofo ammette che la legge regola il comportamento che l'individuo, nell'ambito degli interessi del mondo sensibile, compie nell'esercizio del proprio arbitrio rispetto a quello altrui. Il comportamento e le conseguenze che ne derivano hanno dunque effetto esterno. Tale concezione non conferisce al diritto riguarda l'interiorità dell'uomo ovvero quello disciplinato dalla morale. Infatti, nessun individuo può essere sottoposto a un processo alle intenzioni, almeno giuridicamente parlando, poiché la legge pone l'attenzione sull'aspetto che concerne la conformità o meno del comportamento rispetto alla legge, e la conformità è verificabile solo attraverso una manifestazione esterna della libertà di agire. In caso di difformità, l'ordinamento attua meccanismi di coercizione che assicurano sia il rispetto delle norme e che la preservazione della sicurezza, quindi tramite le punizioni sanziona gli individui. Ciò non significa però che le leggi non siano moralmente legittimate poiché esse poggiano su dei principi morali. E' altresì vero che nella concezione kantiana dell'agire, l'intenzione ha un ruolo centrale della dimensione interna all'individuo, per cui agendo intenzionalmente l'esser umano è disciplinato dalla morale. La differenza tra il piano morale e quello giuridico starebbe quindi nel fatto che quest'ultimo riguarda la forma, non la sostanza. Possiamo dire che se da una parte – quella esteriore - la giustizia disciplina il rapporto dell'uomo fenomenico, dall'altra conferisce rilevanza morale alle azioni. In breve: le leggi giuridiche agiscono sulla libertà esterna ma sono giustificate e legittimate dal principio

⁴⁴ A. W. NORRIE, *Law, Ideology and Punishment, : Retrieval and Critique of the Liberal Ideal of Criminal Justice*, Kluwer Academic Publisher, 1991.

della legge morale.⁴⁵ Per questo motivo si può parlare di convergenza tra diritto e la giustizia. Come si è detto, la giustizia giuridica kantiana è di carattere formale ed è tale anche perché ammette l'eguaglianza che sussiste tra tutti gli esseri in base al principio di razionalità e dignità. Il fatto che consideri gli esseri umani in condizioni di parità, come si è detto anche nella precedente sezione, rende illecito la sottomissione di un soggetto rispetto a un altro – come avviene nella tortura o nella schiavitù-, non comprende quindi l'uso di un individuo come mezzo ma lo concepisce come fine in sé. Per Kant la retribuzione è l'unica giustizia che garantisce il rispetto dell'uomo come fine in sé, perché gli attribuisce la libertà di aver compiuto un'azione anche se sbagliata, per questo non può esserci pena senza colpa, né colpa senza libertà e quindi senza l'esercizio dell'arbitrio. Questa tradizione non è estranea al diritto penale italiano che in Giuseppe Bettiol ha conosciuto uno dei più fervidi sostenitori. Kant e Bettiol condividono tale principio in quanto:

“esiste un'esigenza radicata nella coscienza morale che il bene sia ricompensato col bene, il male col male. Poiché il delitto costituisce una violazione dell'ordine etico, è della stessa coscienza umana che scaturisce l'imperativo di retribuirlo con una pena.”⁴⁶

Nei suoi studi⁴⁷, Bettiol riprende la concezione della giustizia retributiva in relazione all'arbitrio, il quale viene rispettato anche durante lo sconto della pena proprio perché essa viene riconosciuta al criminale.

⁴⁵ Cfr. Ivi p. 49

⁴⁶ T. BORLOLOTTO, *L'Educatore Penitenziario, Competenze e iter formativi. Proposta per un'innovazione*, FrancoAngeli, Milano, 2002.

⁴⁷ G. BETTIOL, L. PETTOELLO MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte Generale*, CEDAM, 1986

Limiti

La forma embrionale della giustizia retributiva risiede nella legge del taglione ovvero “occhio per occhio, dente per dente”, che ovviamente nel tempo è andata incontro ad un’evoluzione. Ma un problema costante della giustizia retributiva è stabilire il modo attraverso cui la persona che si è macchiata di un crimine possa essere punita, soprattutto quando il mancato rispetto del dovere genera una disparità di valore tra l’offesa e la retribuzione. Questa parte è piuttosto ostica da affrontare per due ragioni. Da una parte, è difficile applicare il principio kantiano alla luce di un altro caso che il filosofo pone per delucidare il concetto di retribuzione. La giustizia kantiana propone come esempio della punizione dell’omicidio sotto la legge dello *ius tallionis*. Come si può intuire, chi priva un uomo della vita non può che aspettarsi una retribuzione pari al danno inferto. Dire questo vuol dire avere non solo la possibilità ma anche il dovere di affermare il proprio giudizio sulla vita di un altro individuo. E’ doveroso riportare qui l’osservazione e critica di Cesare Beccaria⁴⁸, per il quale la pena di morte risulta inutile e non necessaria. Sull’argomento in realtà c’è anche altro da puntualizzare, considerando il limite del potere dell’autorità in quanto essa, seppure possiede legittimamente il monopolio della forza, non può usarla per disporre della vita dei cittadini. Nel caso della tortura, così come nel caso dell’omicidio, non è possibile retribuire in senso stretto il danno inferto, se non ricorrendo alla reclusione.

In secondo luogo, il tipico caso analizzato da Kant riguarda i rapporti tra comuni cittadini. Questo vuol dire che l’applicazione di una sanzione avviene per mancato rispetto dei vincoli pattizi generalmente nella sfera economica attraverso l’uso di una coercizione esercitata da un’autorità riconosciuta dalle parti. Ma quando è l’autorità a venire meno ad un dovere, usando quale criterio

⁴⁸ C. BECCARIA, *Dei Delitti e Delle Pene*. Cap.28, Letteratura Italiana Einaudi, Milano, 1973

di giustizia dovrebbe esser stabilita la pena? Ne “Per la Pace Perpetua”⁴⁹, per quanto concerne il diritto pubblico interno, Kant ammette la possibilità di punire l’autorità divenuta dispotica attraverso una ribellione, ma per quanto dei pubblici ufficiali si trovino a tradire il loro mandato, non è possibile ricadere in questo caso, almeno non in uno stato di diritto liberal democratico. Le forze di polizia, che sono espressione della volontà dell’autorità di difendere il popolo, sono composte da individui che rispondono in maniera individuali e personale delle proprie azioni sebbene nelle vesti di funzionari di ordine pubblico. Eppure, è evidente che non si possa non tener conto della distinzione che intercorre tra gli agenti i quali dispongono possibilità di coercizione e dei comuni cittadini.

Osservazioni

Quando all’inizio della sezione ci si è fatto riferimento sulla tragedia di Sofocle, si contrapponevano due principi opposti, è vero, ma al contempo presenti nella durata della vicenda. Nei casi della Diaz-Pertini e di Bolzaneto non si può parlare propriamente di scontro tra una norma di diritto – interno- e una di legge naturale perché all’epoca dei fatti mancava la norma che disciplinava il reato di tortura. Durante il processo di Genova, i magistrati si sono trovati in seria difficoltà poiché non potevano assimilare il reato commesso ad altri che sono già presenti negli articoli del codice. Vale la pena ricordarlo, l’Italia ratificò la Convenzione contro la tortura ed altri trattamenti e pene crudeli, inumane e degradanti con la legge n. 489/1988⁵⁰, e nonostante l’impegno preso con ratifica a questo e altri atti di rilevanza internazionale, diversi decenni sono passati prima che venisse avviata l’introduzione del reato nell’ordinamento

⁴⁹ I. KANT, *Per la Pace Perpetua*, Feltrinelli, 2008.

⁵⁰ http://www.camera.it/leg17/522?tema=reato_di_tortura ultimo accesso 20/08/2015.

giuridico interno. La tortura stabilisce un reato differente rispetto per esempio alle lesioni e alle percosse.

Come avere giustizia, quindi? Per anni, le vittime si saranno poste questa domanda. Lo *scandalo* ha investito i rappresentanti dei vertici delle forze eppure le sanzioni non sono state stabilite in base all'autorizzazione degli atti del G8, quanto piuttosto in base all'impedimento che essi hanno costituito durante le fasi del processo. Di riflesso, quelle forze politiche che hanno mantenuto un basso profilo, che non accettavano commissioni parlamentari d'inchiesta, che difendevano o non biasimavano la linea della legittimazione a quella fattispecie di azioni, hanno generato una forte sfiducia nei confronti delle istituzioni, tanto che la mancata unanimità nel condannare tale atto, seppure simbolicamente, ha posto in essere dinamiche di delegittimazione e di ostilità nei confronti degli uomini in divisa. Vista da una prospettiva non nazionale, può quasi sembrare che i politici italiani abbiano dovuto aspettare una "spinta" esterna prima di convincersi della necessità e dell'importanza che ha l'introduzione del reato di tortura. Anche se l'iter è stato avviato poco prima, lo sviluppo del dibattito si è rinvigorito grazie alla Sentenza della Causa Cestaro⁵¹, quando la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha riconosciuto gli atti commessi nel luglio del G8 come tortura, spronando ulteriormente gli sforzi di coloro che dall'esterno o dall'interno delle istituzioni avevano già intrapreso la strada per introdurlo nell'ordinamento. A questo punto, la disquisizione sulla questione cruciale raggiunge il suo punto più alto: in che modo formulare la legge?

⁵¹ http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?previousPage=mg_1_20&contentId=SDU1158721 ultimo accesso 22/09/2015.

Analisi della proposta di legge

Per comodità si analizzeranno solo alcuni dei commi dell'articolo 1, in quanto esso è stato definito durante le discussioni in Parlamento⁵² come il nucleo della legge ordinaria. Di seguito, sono riportate le varie stesure in ordine temporale.

Senato

Il 5 marzo 2014, il Senato della Repubblica Italiana approva il disegno di legge intitolato "Introduzione dl delitto di tortura nell'ordinamento italiano"⁵³. In suddetto reato, insieme a quello d'istigazione del pubblico ufficiale alla tortura, è stato collocato nel Codice Penale tra i delitti contro la persona, più specificatamente nella sezione inerente i delitti contro la libertà morale⁵⁴. Il primo testo dell'art. 613 bis è così formulato:

*Art.613-bis. "Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o podestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni ovvero da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio del servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni. [--]*⁵⁵"*

⁵²<http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0405&tipo=stenografico#sed0405.stenografico.tit00100.sub00080.int00120> ultimo accesso 22/09/2015.

⁵³Senato della Repubblica, V. Stampato Camera n. 10-362-388-395-849-874-C.

⁵⁴http://www.camera.it/leg17/522?tema=reato_di_tortura ultimo accesso 24/09/2015.

⁵⁵* Indica che come detto, parte del testo è stata omessa.

Arti.613-ter. “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non è accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei a tre mesi.”

Camera dei Deputati

Il testo discusso dalla Camera dei Deputati si presenta in modo molto diverso da quello del Senato della Repubblica:

*Art.613-bis. “Chiunque, con **violenza**⁵⁶** o **minaccia** ovvero con **violazione di protezione, di cura o di assistenza, intenzionalmente cagiona ad una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche e psichiche al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o di infliggere una punizione o di vincere una resistenza, ovvero in ragione dell’appartenenza etnica, dell’orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.***

*Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con **abuso dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni.***

*Ai fini dell’applicazione del primo e del secondo comma, la **sofferenza deve essere ulteriore rispetto a quella che deriva dall’esecuzione di legittime misure private o limitative dei diritti.***

*[--]**

⁵⁶ ** Il testo scritto in grassetto evidenzia i punti che sono stati soggetti a modifica, come riportato dal documento ufficiale.

Art.613-ter. ***Fuori dai casi previsti dall'articolo 414, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non viene commesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni.***”

Commissione

Art.613-bis. “Chiunque con reiterate violenze***⁵⁷ o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della sua libertà personale o affidata alla sua custodi, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni.

*Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni o da un incarico di un pubblico servizio nell'esecuzione del servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni. [--]**

Arti.613-ter. *Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*”

⁵⁷ *** Il testo scritto in grassetto evidenzia i punti che sono stati soggetti a modifica, come riportato dal documento ufficiale.

Differenze

Come si può evincere leggendo gli articoli sopra riportati, dal confronto tra i testi è evidente che l'iter legis si è articolato su principi e approcci molto diversi, senza dubbio contrastanti. Partendo dal testo elaborato dal Senato della Repubblica, il reato di tortura contemplato nel primo comma era stato concepito come reato *comune* con dolo generico; ciò rispecchierebbe la volontà del legislatore di mantenere un'eguaglianza – in termini di punibilità-formale. D'altra parte ci sono molti aspetti da ridefinire poiché si è insistito sul punto di rendere la norma il più generale possibile, e nel caso del testo così proposto numerosi casi di tortura non sarebbero rientrati nelle dinamiche definite come reato dall'enunciato. Si è deciso dunque di riformularlo nei termini discussi alla Camera dei Deputati durante la seduta n. 397 di lunedì 23 marzo 2015⁵⁸ e n. 405 di giovedì 9 aprile 2015⁵⁹.

Nella seduta del 23 marzo, l'intervento del Relatore di Maggioranza, Franco Vazio, ha confermato la convergenza di quelle posizioni politiche che reputano il reato di tortura come un reato di tipo *comune*. Tale tipologia sarebbe rafforzata nel suo significato dall'avverbio "intenzionalmente" e dall'aggiunta del dolo specifico. Il lavoro svolto per modificare il testo ha avuto come obiettivo la precisazione e la delineazione di particolari situazioni, che tuttavia hanno notevolmente ridotto la portata generale della norma stessa. Le osservazioni del Relatore di Minoranza, Vittorio Ferraresi, si muovono su presupposti diversi dall'intervento precedente. Durante i lavori in commissione era stato proposto un approccio diverso da quello disposto nel testo presentato alla Camera. Difatti i componenti

⁵⁸<http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0397&tipo=stenografico#sed0397.stenografico.tit00040.sub00020.int0060> ultimo accesso 25/09/2015

⁵⁹<http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0405&tipo=stenografico#sed0405.stenografico.tit00100.sub00080.int00120> ultimo accesso 25/09/2025

della minoranza che fanno capo a Ferraresi, come anche alcuni membri dello stesso partito di governo, hanno manifestato il dissenso verso una legge che contempli un reato che sia solo comune e non *proprio* - un reato che quindi può essere eseguito solo da pubblici ufficiali o agenti in servizio-. Come sostenuto dall'Onorevole Michela Marzano, le due fattispecie di reato sono entrambe necessarie, ma se la legge proposta fosse approvata in quei termini, si rischierebbe di rendere l'una l'aggravante dell'altra. Quindi un'alternativa ci sarebbe, ed è il doppio binario. Questo non è l'unico elemento di discordia. Sul versante che inizia da un certo punto del centro-destra in poi, si possono osservare costellazioni d'interventi diametralmente opposti. Secondo taluni, non solo il reato dovrebbe rimanere di fattispecie comune, ma anzi in caso di approvazione di un testo come quello del 23 marzo, si rischierebbe di neutralizzare le capacità delle forze dell'ordine a discapito della sicurezza e della stabilità. Esponenti della Lega - Noi con Salvini- si sono espressi in modo chiaro: i casi di tortura addirittura rientrerebbero in realtà negli articoli che disciplinano il reato di minaccia, o violenza, o lesioni, contraddicendo quanto sostenuto dai PM nel caso del G8 di Genova. Il timore - tutto realista- è di intrappolare le forze dell'ordine; si lavorerebbe in senso opposto al bisogno del mantenimento dell'ordine e al rispetto della rigidità delle norme fissate per contrastare il fenomeno del terrorismo. A questo si aggiunge la contestazione del ruolo interpretativo dei magistrati, a cui verrebbe contestato il ruolo attivo del magistrato nella vicenda giudiziaria per paura che le opinioni politiche possano essere un pregiudizio che faccia pendere l'ago della bilancia a svantaggio degli agenti. Un'altra parte del centro-destra, rimane mentalmente più elastica rispetto alle considerazioni ivi riportate. L'Onorevole Buttiglione ha esternato le sue perplessità nei confronti del testo partendo dal presupposto che la tortura non si debba ridurre solo alla dimensione della percezione della sofferenza fisica, ma che debba essere proprio di un atto

compiuto con crudeltà contro la dignità umana. Essa può venire lesa in molti modi, non ultimo ma anzi di notevole rilevanza è l'accento che si fa al disorientamento sensoriale, e implicitamente, alle clean torture.

Nella seduta del 9 aprile, si chiarisce un nodo cruciale ai fini della direzione che si propone di dare alla legge. E' questo il senso dell'intervento del deputato Sannicandro appartenente al gruppo SEL, il quale ha esternato in aula la presenza sì della responsabilità di coloro che usano la tortura nell'esercizio dell'autorità, ma che esclude completamente le torture oltre tale contesto, come quelle compiute da organizzazioni malavitose. Nuovamente, la pecca risiederebbe nella mancanza di generalità della norma.

Oltre a queste osservazioni che hanno avuto luogo nelle istituzioni, ve ne sono altre, di cui almeno una è deducibile dal presente lavoro. Che relazione intercorre tra la legge – nelle sue varie formulazioni- e la definizione di tortura elaborata da Tindale (Cap.II)? Se da un punto di vista puramente concettuale, se si riscontrasse un legame, anche solo implicito, nell'articolo presentato alla Camera un richiamo ad essa, sarebbe soddisfatta la condizione per cui riconoscere il reato di tortura come reato dei pubblici ufficiali e degli agenti di servizio, e quindi rendere tale comportamento immorale e contro la legge. D'altro canto però la formulazione della legge risulterebbe viziata da considerazioni sì morali, ma squisitamente politiche. Il ricorso ad una legge più generale non renderebbe il legame con la definizione di Tindale debole; essa rappresenterebbe sicuramente una parte significativa riguardante l'uso della tortura da parte del potere, ma non precluderebbe la regolamentazione e la punibilità di altre situazioni immorali che non concernono la dimensione politica.

La seconda osservazione è di carattere giuridico ed è espressa dal Professor Francesco Viganò. Egli considera il testo della Camera un

passo avanti rispetto a quello proposto dal Senato, eppure comunque insufficiente perché l'iter legis si concluda. Non può che osservare che:

*“[...] -risulterebbe inapplicabile proprio a casi come quello della scuola Diaz, che la Corte EDU inquadra oggi all'unanimità entro la nozione di tortura. In effetti, la norma ora all'esame circoscrive l'ambito dei soggetti passivi alle persone affidate all'agente, o comunque sottoposte alla sua autorità, vigilanza o custodia, escludendo così la possibilità di riconoscere la sussistenza del delitto nell'ipotesi di gravi violenze, gratuitamente finalizzate a provocare sofferenza nelle vittime, compiute dalle forze di polizia nell'ambito di operazioni di ordine pubblico prima che le vittime medesime siano tratte in arresto”.*⁶⁰

E infatti, nel testo della legge proposto dalla Commissione viene riconfigurato alla luce anche di tali considerazioni.

Kant e la n.2168

Ricordiamo che una legge è tale perché essa possiede delle caratteristiche, cioè essa è generale e astratta. La generalità e l'astrattezza richiamano il carattere formale della giustizia. Se si seguisse l'approccio kantiano, esso non farebbe altro che portarci ad un tipo di norma di carattere generale attraverso l'universalizzazione della legge (morale) . Eppure l'approccio kantiano ha un suo limite intrinseco nella formulazione di una legge nella dinamica decisionale, poiché presuppone un'unanimità del consenso. Se da un lato il legislatore ha il compito di universalizzare il principio della norma che propone, dall'altra non si realizza che il risultato di tale

⁶⁰ <http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/3825-la-difficile-battaglia-contro-l-impunit-dei-responsabili-di-tortura-la-sentenza-della-corte-di-strasburgo-sui-fatti-della-scuola-diaz-e-i-tormenti-del-legislatore-italiano/> ultimo accesso 25/09/2015.

sforzo non sarà che una norma la quale sarà un incontro, un accordo, tra le parti.

L'intensificarsi del diritto e della legge sono fattori positivi perché permettono il riconoscimento del valore e del disvalore in sé. Dato che non l'iter legis non si è ancora concluso, non si può neanche dire che queste siano parole definitive. Si può considerare solo lo sforzo al momento delle parti chiamate in causa per far sì che eventi come quelli alla Diaz e Bolzaneto non si verificino più, o che nel malaugurato caso ricapitassero, non si rischi di continuare a ferire, anche se "solo" moralmente, la dignità delle vittime.

CONCLUSIONI

Giovanni Luperi, Gilberto Caldarozzi,, Gianni De Gennaro. Sono solo alcuni dei nomi che hanno fatto la storia di quel G8. Dopo i fatti del 2001, quando ci si aspettava una punizione – morale- esemplare, non solo non ripagarono il debito nei confronti delle vittime e dei pubblici ufficiali traditi dalle loro azioni, ma hanno altresì ricevuto avanzamenti di carriera. Basti pensare a uno solo di queste persone: Gianni De Gennaro, al tempo Capo della Polizia, le cui responsabilità erano chiare e definite. Risulta difficile ritenere lecito che dopo la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, egli ricopra il ruolo di capo di Finmeccanica. Ora non si propone certo di far indossare un cilicio a vita, ma come si può concepire una società dove chi sbaglia viene addirittura premiato?

Ovviamente l'intento di analizzare il dilemma della tortura non ha solo lo scopo di capire se si può accettare o meno di torturare un sospettato o un accertato terrorista. Si tratta sempre di capire cosa c'è nell'intimo delle coscienze, che il più delle volte rimangono nella zona di confort dell'opinione comune.

Di ogni questione si dovrebbe sempre arrivare ad un tal punto, in cui si realizza che il principio non può che essere considerato in sé e non influenzato o viziato da elementi specifici e particolari. Se da una parte si accetta questo presupposto, dall'altra non deve mancare la prassi del dialogo e del confronto. Fattori come la scarsa partecipazione alla vita sociale e politica impediscono alla persona di rapportarsi con altre, di apprezzarne il valore, valutarne le responsabilità. Se ci si allontana da questo tipo di approccio, le persone svilupperanno un giudizio più simile alla valutazione di un prodotto che di un processo. Non solo questo è molto grave, ma altrettanto pericoloso. L'azione politica è un processo, se così non

fosse tutto sarebbe lecito, anche azioni come la tortura. Si può essere fuorviati dall'idea che il raggiungimento di risultati, che possono anche essere i più nobili e rispettabili e benefici per la società, sia condizionato dall'aver le mani sporche, o dallo scegliere il minore dei mali; ma nel pensarla in questo modo, l'azione è vincolata a una logica esterna alla volontà. Paradossalmente, si è meno liberi.

I risultati del rispetto del diritto, del dovere e della dignità umana sono frutti che si coltivano con la pazienza, la dedizione alla causa e la costanza. Non sono immediati e comportano sacrifici.

L'approccio kantiano che sviluppa l'io legislatore consiste in questo, nell'esercitare la morale. Avrà anche i suoi limiti, ma se si saprà trarne i giusti insegnamenti si acquisirà la capacità di chiedere di più dai politici e dai responsabili per poi scoprire, magari, che probabilmente la causa che genera il divario tra la morale e la politica è anche la mancanza dell'abitudine al giudizio e alla critica che si dovrebbe fare nei confronti delle coscienze comuni.

BIBLIOGRAFIA

- AGNOLETTO V., GUADAGNUCCI L., *L'Eclissi della Democrazia. Le Verità Nascoste sul G8 2001 a Genova*, Feltrinelli Editore, Milano, 2011.
- BECCARIA C., *Dei Delitti e Delle Pene*, Letteratura Italiana Einaudi, Milano, 1973.
- BETTIOL G., PETTOELLO MANTOVANI L., *Diritto Penale. Parte Generale*, CEDAM, 1986.
- BRECHER B., *Torture and Ticking Bomb*, Blackwell Publishing, First Publishing 2007.
- DUPUIS-DERI F., *Who's Afraid of the Black Bloc: Anarchy in Action Aroud the World*, Paperback – September 11, 2014.
- KANT I., *Critica della Ragion Pratica*, Editori Laterza, 2012.
- Id., *Per la Pace Perpetua*, Feltrinelli, 2013.
- LUCARELLI C., G8. Cronaca di una Battaglia, Einaudi, 2009.
- MAFFETTONE S., VECA S., *L'Idea di Giustizia da Platone a Rawls*, Editori Laterza, 2012.
- MANTOVANI A. *Diaz. Processo alla Polizia*, Fandango Libri, 2011.
- MCMAHAN J., *Torture in Principle and in Practice*, *Public Affairs Quartely*, Volume 22, Number 2, April 2008.
- PELLEGRINO G., *Etica Pubblica. Una Piccola Introduzione*, LUISS, 2015
- SANDEL M., *Giustizia. Il Nostro Bene Comune*, Feltrinelli, 2010.
- SHUE H., *Torture*, *Philosophy & Public Affairs* 1978, Wiley, 2014.
- SUSSMAN D., *What's Wrong with Torture*, Blackwell Publishing, 2005.
- TAKAMI K., *Battle Royale*, Mondadori 2009.

WALZER M., *Political Action: The Problem of Dirty Hands*, Wiley

– First Publishing 1973

ZUQUETE J.P., *Men in Black: Dynamics, Violence, and Lone Wolf*

Potential, Terrorism and Political Violence, Taylor and Francis

Group, 2014.

ABSTRACT

The aim of this short dissertation is to focus the reader's attention on a very pressing and actual topic: the use of torture. The first stage of the study was carried under the auspice of putting light on the contrast between morality and political action during the G8 Summit of Genoa in 2001. Follows an overarching definition of torture, and the argument according to which torture should be banned and prohibited. Such philosophical dialectic is then included in the public order scenario, with focus on issues related to abuse of power in certain situations under the bastion of collective security. Such work does not only reflect upon the pros and cons of torture, but rather goes one step ahead, exploring the founding principles and the very ideas upon which a law making process on the discipline should be grounded, bearing in mind the rights of the victims of abuse of power to wish and expect justice. The case study analyses the dynamics of the looting that took place in Genoa between 18 and 22 July 2001, where the G8 Summit was hosted. The organization of the demonstrations was not managed in secrecy, but rather with a dialogue with the responsible institutions, giving way to those associations which gathered at the Genoa Social Forum a further legitimization to carry on bringing their thoughts in the streets, under the tutelage of the constitutional right to strike and demonstrate, as affirmed by the Italian Constitution. Therefore, the counterparts instituted the so called "*Patto di lavoro*", or "*Working Pact*" which stated that demonstrations organized by the Genoa Social Forum must be communicated in advance before they could be authorized, under the auspices of a peaceful and nonviolent conduct. During the cycle of three meetings, a delegation of the Genoa Social Forum, the Chief of the Police De Gennaro, and the ministers Scajola and Ruggiero. The adoption of security measures was necessary for numerous reasons. First and foremost, for logistical reasons, the city

was divided in thematic areas, thus avoiding an overlap of the marches which could create problems of practicability. Secondly, to have a schedule of the protesters' activities would have caused less inefficiencies in the patrolling and in the guarantee of public order during those days. Above all, the organization of the police and the knowledge of the movements of the demonstrators was crucial to ensure the public security taking into account the threat of terrorist attacks during the Summit. In those days however, the duty to protect the citizenships from the – supposed or real – presence of anarchists and terrorists such as *Black Blocs* was taken in different ways by the heads of the operative forces engaged in the public security service. Some of them took the responsibility to defend as an obligation to offend, showing no mercy against demonstrators – often unarmed – without any proof of their attachment to anarchist or terrorist groups whatsoever. A document was found at *Palazzo Chigi* before the Genoa Summit, which confirmed such behaviour. The aim of any subversive force – thus also Black Bloc's aim – is to weaken institutions by challenging and misleading their men, looking for a pretext to react violently. Violence is always taken under a negative light, but a slight distinction is needed: anarchists use violence to retake individual action power, while the State, exerting legitimate monopoly of the use of force, need to keep order and it can do so either by coercion or by the use of violence. While coercion is based on a tacit consent, the use of violence is not derivable from the State agents' mandate, because violence as such may not be accepted. Such logic applies to other circumstances, too. For instance in the case of rape, the victim is defined as such since he or she suffered violence, and the action carried against the victim is carried against his or her consent. Among the various kinds of violence, torture needs a deeper and *sui generis* research. On the one hand, torture still is commonly used because the national law does not yet have specific provisions for such topic through the so called *internal*

adaptation. The case of Italy is emblematic in this sense, considering the normative lack still uncovered since when the Republic ratified the Convention of the United Nation against Torture. It is now needed a reconsideration of the phenomenon and its new impetus, in the light of the new practices and new aims for which they are used. The actors – state and non state actors – that use torture against individuals without breaking any specific law that regulates torture are numerous nowadays. With the end of tackling this issue and formulate an effective, long-lasting and complete definition of torture, we shall take into account the starting point implied by Bob Brecher in *Torture and Ticking Bomb*. He reports the debate around the Convention of the United Nations against Torture with focus on the proposal by Christopher Tindale. The hypothesis according to which the final text is modified, is that it is possible to recognize and distinguish the sufficient reason that makes a general violent act an act of torture. In this work, too, such statement is a solid starting point. Therefore, torture is characterized by a general aspect (any act) but in the specific dynamic which can satisfy at least one of the described necessities, and intentionality. Intentionality has a central role on the statement above all because it highlights the active engagement and the consciousness to act with the will of using torture. For this reason torture has often been considered worse than murder itself, as emerges from the analysis proposed by McMahan. On the other hand, torture cannot be un-intentional nor can be considered as a side effect. Torturer has the clear intent to inflict pain to the tortured and to subjugate her with cruelty, in order to reach its own various purposes.

For realists, torture as well as injustice, cannot be avoided. It is easy to declare that in case of need such as the ticking bomb dilemma, where know all the aspects of a situation, and so being able to analyze all the risk factors, could be legitimate behaving in an immoral way. If the suspect is truly a terrorist, the policeman has to

put aside its own morality, and act even if its own behavior can't be considered the rightest one. On the other hand, not all consequentialists agree with this view. Utilitarians for instance, affirm that tortures as well as acting with the most brutal violence, sometimes can be justified and morally acceptable, if they lead to a convenience.

How the idea of needing can be left aside? If we think about it, it is quite clear that actions are consequences. In this case though, would be better to refer to actions as reactions instead. The issue though is that we are not objects that react - as previously said when mentioning the billiard ball - we are instead, subjects that act and acting is marked out by the intention of satisfying a commitment, but without it being determined not in an autonomous way.

We don't have to forget that in Genoa, even considering the hard work, the Police was not able to achieve the expected results. Due to the severe riots during demonstrations, the police was not able to stop the Black Blocs that were destroying the city, not to mention the guy killed by a policeman. The anxiety mood was supported by the situation that was somehow smoothed when the G8 finally ended, the day after the 21st of July. Policemen noticed a potential threat that would have been quite dangerous not only toward them, but also to the rest of the population. Mentioning the Kant doctrine, freedom used in an improper way becomes an obstacle to freedom itself - as it prevents other people's one -so it is justified an action directed to get rid of the obstacle, that is way there was no injustice in making sure no threatening was settled. In fact, first of all it was necessary to demonstrate that there was a real need of a strong and energetic intervention to prevent any possible attack, riots or even a bomb device threat. The inspection ordered in Via Cesare Battista, was not really a way to make a proper drawing of the situation, but it was enough to prove that people spotted there - approximately two hundred, all wearing black clothes, "drinking beer in glass bottles"

could be the wanted people, even if the description was based on a prejudice. The point is that the order of the intervention was not justified by this consideration. They felt the need to act to prove themselves they were acting in the right way once taken position, due to the final aim.

It is very important the determination of the choice. Policemen did not taken the decision independently, but under the instinct of satisfying a desire, converting the corps of the guys in the Diaz in a sacrifice of redemption imposed by anger and frustration. Even if they would have been terrorists, task would not had been to act cruelly, but to relieve them from themselves. Secondly, we have to consider the transgression of the duty. The action made up by policemen wasn't in compliance with the universal principle of the right because the aim was not to remove the obstacle to gain freedom, this is why from a form of legitimate coercion, the action lead to an illicit violence. This of course, does not mean that the Police had not the right conditions to act, search or stop any under suspicion.

As previously said, torture is still widely used because in more than one public system, Italy included, there is not yet a proper legislation about torture and torturers. So far, legislation has always been about when and where torture can be allowed, here we are discussing instead of a new principle of laws directed to punish torturers. The issue following this scheme: first trying to find, in a generic way, a relation between Right and Justice, and trying to compare it with Kant's point of view about it. As a second step, there is the introduction. To conclude, there is to establish the effectiveness of the Kant's method applied to the law proposed.

All of this, in the hope that events as those occurred at Diaz school and Bolzaneto won't happen again, even only to prevent the risk to injure, morally talking, the victims dignity.